

Delibera n° 1462

Estratto del processo verbale della seduta del
28 luglio 2016

oggetto:

INDIRIZZI PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEL NUCLEO SPERIMENTALE REGIONALE AD ALTA INTENSITÀ ASSISTENZIALE DESTINATO A MINORI CON DISABILITÀ GRAVISSIMA.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	assente
Loredana PANARITI	Assessore	assente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 e in particolare il comma 22 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus di Pordenone un contributo straordinario destinato alla riorganizzazione strutturale del servizio residenziale per disabili finalizzato alla realizzazione di un nucleo residenziale sperimentale di rilievo regionale destinato all'accoglienza di minori disabili ad alta intensità assistenziale;

Preso atto del decreto n. 1015/STI dd. 15.11.2012 con il quale il Direttore del Servizio tecnologie ed investimenti ha disposto la concessione, in favore dell'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus di Pordenone, del contributo straordinario di € 300.000,00 previsto dalla summenzionata L.R. 14/2012;

Rilevato che il Nucleo di Valutazione dell'Edilizia Sanitaria e Socio Assistenziale ha approvato, nella seduta del 30.10.2012, il progetto dei lavori di riorganizzazione strutturale del servizio residenziale per disabili esistente e autorizzato al funzionamento, finalizzato alla realizzazione del nucleo sperimentale;

Preso atto che il progetto edilizio approvato, trattandosi di un servizio sperimentale, ha tenuto conto dei requisiti strutturali previsti dalla disciplina regolamentare vigente per le strutture destinate all'accoglimento di persone con disabilità e per le strutture destinate a minori in stato di bisogno nonché di quanto ritenuto idoneo per garantire un'assistenza adeguata a minori con disabilità gravi;

Preso atto altresì del decreto n. 767/ASOC dd. 9.09.2013, con il quale il Direttore dell'Area servizi sociali e integrazione socio sanitaria ha provveduto, tra l'altro, a:

- approvare la documentazione prevista, dall'articolo 9, comma 24, della L.R. 25.07.2012, n. 14, per la realizzazione di un nucleo residenziale sperimentale di rilievo regionale destinato all'accoglienza di minori disabili ad alta intensità assistenziale;
- confermare in via definitiva il contributo straordinario di € 300.000,00 concesso all'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus di Pordenone;
- porre il vincolo di destinazione d'uso quinquennale sulla porzione di immobile oggetto dell'intervento contributivo;

Considerata pertanto, a seguito del completamento dei lavori di realizzazione del nucleo residenziale sperimentale di rilievo regionale, la necessità di definire gli indirizzi necessari per consentire l'ammissione al servizio sperimentale di rilievo regionale, da parte dei servizi sanitari territorialmente competenti, di minori disabili con gravissime patologie;

Vista la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale stabilisce:

- all'art. 8, comma 2, la definizione dei requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private compete alla Regione;
- all'art. 31, comma 7, che con regolamento regionale sono definiti la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione, le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie nonché le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;
- all'art. 31, comma 7 bis, che prevede che la Regione stabilisce i requisiti specifici dei servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale del 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), la quale all'art. 48, comma 1 stabilisce che, in attuazione dell'articolo 8 ter del

decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche, nonché dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle strutture e all'esercizio dell'attività;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) che definiscono i livelli essenziali da garantire tra l'altro alle persone con disabilità;

Visto altresì l'art. 24 della legge regionale 17/2014 in base al quale le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e sono comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e che spetta alla Regione stabilire la disciplina sull'erogazione delle prestazioni sociosanitarie ed i relativi fabbisogni in relazione, fra gli altri, alle strutture e servizi per persone con disabilità;

Preso atto che l'obiettivo generale del nucleo sperimentale regionale ad alta intensità assistenziale, di seguito denominato Nucleo sperimentale, è quello di fornire interventi di tipo assistenziale, educativo, abilitativo e riabilitativo a minori con disabilità gravissima in situazione di compromissione funzionale, con limitata o assente autonomia nonché di svolgere una funzione di sostegno alle famiglie caregiver di minori con disabilità assistiti a domicilio, anche attraverso l'attivazione di accoglimenti programmati finalizzati a sollevare, per brevi periodi, il carico assistenziale;

Rilevato che la disciplina di settore prevede la presa in carico e l'assistenza di minori con disabilità esclusivamente a livello domiciliare e che, pertanto, il Nucleo sperimentale rappresenterà una sperimentazione unica sul territorio regionale destinata a minori disabili con gravissime patologie di tipo degenerativo, neurologico o metabolico, cromosomiche e genetiche che comportano disabilità complesse e con dipendenza totale in tutte le ADL (activities of daily living), che richiedono prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria e ad alta intensità assistenziale che non possono essere seguite unicamente a domicilio in quanto il contesto familiare è assente o non adeguato;

Atteso che il succitato Nucleo sperimentale svolgerà la propria attività esclusivamente in regime di accordi contrattuali con le Aziende per l'assistenza sanitaria regionali e non sarà consentito l'accesso alle prestazioni in regime privatistico in quanto subordinato a valutazione di congruità e di opportunità da parte dell'Equipe multidisciplinare del Distretto sanitario territorialmente competente per residenza del minore con disabilità e ad autorizzazione da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5;

Ritenuto quindi di definire, in questa fase, delle linee di indirizzo generali per consentire l'attivazione del Nucleo sperimentale, riservando ad un secondo momento, sulla base delle evidenze emerse dalla sperimentazione stessa, l'eventuale puntuale definizione a regime di standard strutturali e gestionali per l'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali per minori con disabilità, anche sulla base della valutazione del fabbisogno territoriale di tali servizi;

Ritenuto pertanto di approvare gli indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e le modalità di accesso al servizio e di convenzionamento, da parte dei servizi territorialmente competenti, disciplinate nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di procedere alla determinazione delle rette giornaliere di accoglienza e delle quote di rilievo sanitario e sociosanitario a carico del sistema sanitario regionale, di cui all'allegato B al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** Di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, gli indirizzi per l'attivazione e la gestione del Nucleo sperimentale regionale ad alta intensità assistenziale destinato a minori con disabilità gravissima, di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- 2.** Di definire le rette giornaliere di accoglienza e le quote di rilievo sanitario e sociosanitario a carico del sistema sanitario regionale, di cui all'allegato B al presente provvedimento;
- 3.** Di stabilire che l'attività del Nucleo sperimentale sarà oggetto di monitoraggio periodico da parte della Direzione regionale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi previsti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1462 DEL 28 LUGLIO 2016

Allegato A

Linee di indirizzo per l'attivazione del Nucleo sperimentale

Articolazione e destinatari

Il Nucleo sperimentale si prefigura come unico servizio sul territorio regionale di tipo residenziale e con funzione respiro, destinato a minori disabili con gravissime patologie di tipo degenerativo, neurologico o metabolico, cromosomiche e genetiche che comportano disabilità complesse e con dipendenza totale in tutte le ADL (activities of daily living), che richiedono prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria e ad alta intensità assistenziale in un contesto familiare assente o non adeguato.

Il Nucleo sperimentale eroga, inoltre, un servizio semiresidenziale a minori disabili con le caratteristiche di cui al comma 1, assistiti a domicilio dai servizi territoriali in un contesto familiare presente e collaborativo.

Localizzazione

Il Nucleo sperimentale è collocato nella struttura residenziale e semiresidenziale per persone adulte con disabilità complesse, regolarmente autorizzata al funzionamento ai sensi del D.P.G. 83/90 e gestita dall'ANFFAS Onlus - Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali di Pordenone.

Servizio semiresidenziale per minori

Il servizio semiresidenziale per minori con disabilità gravi e complesse ha una capacità ricettiva massima di 3 posti ed è rivolto prevalentemente a minori del territorio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5.

Il servizio semiresidenziale è in funzione per almeno 5 giorni alla settimana con una apertura giornaliera dalle 9 alle 16. In relazione alle necessità manifestate dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente, possono essere previsti eventuali prolungamenti nell'erogazione del servizio.

Servizio residenziale

Il Servizio residenziale e di funzione respiro ha una capacità ricettiva di complessivi 8 posti letto, di cui 2 destinati alla funzione respiro ed è rivolto a minori di tutto il territorio regionale.

Il Servizio residenziale e di funzione respiro è funzionante nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, per 365 giorni l'anno.

Modalità di accesso e valutazione del bisogno assistenziale

L'autorizzazione all'ammissione al Nucleo sperimentale è disposta dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5, previa valutazione della situazione complessiva del minore con disabilità, del suo contesto sociale e familiare, in un'ottica multidisciplinare e multiprofessionale.

La valutazione, l'elaborazione e approvazione del progetto individuale è di competenza dell'Equipe multidisciplinare, di cui all'articolo 8 della L.R. 41/96, del Distretto sanitario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria di residenza del minore con disabilità complessa.

Nel progetto individuale l'Equipe multidisciplinare deve, altresì, attestare la congruità degli standard assistenziali garantiti dal Nucleo sperimentale con il fabbisogno assistenziale rilevato ed individuare le eventuali integrazioni necessarie, qualora ritenute insufficienti.

Prestazioni garantite

Ai minori con disabilità accolti nel Nucleo sperimentale, sono garantiti:

- a) prestazioni sociosanitarie comprendenti l'insieme di attività di aiuto alla persona nello svolgimento delle attività di base (ADL) e strumentali della vita quotidiana (IADL). Tali prestazioni sono erogate da operatori in possesso della qualifica di operatore sociosanitario (OSS);
- b) prestazioni sanitarie costituite da:
 - b.1. assistenza medica ed attività mediche di diagnosi e cura, garantite dal pediatra di libera scelta o dai servizi territoriali aziendali competenti per le specifiche patologie ovvero dal medico di medicina generale secondo le condizioni previste dalla vigente contrattazione nazionale e regionale;
 - b.2. assistenza medica specialistica, farmaceutica e protesica nonché ogni altra prestazione diagnostico-terapeutica, in relazione alle necessità dei minori accolti;
 - b.3. prestazioni di assistenza infermieristica e riabilitativa, erogate in relazione al fabbisogno assistenziale e riabilitativo dall'infermiere e dal fisioterapista;
- c) funzioni igienico sanitarie;
- d) interventi socio-educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei minori accolti, garantite da operatori in possesso del Diploma di Laurea di cui al Decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 16 marzo 2007 (Classe di laurea in scienze dell'educazione e della formazione);
- e) servizio di vitto.

Le prestazioni di cui alle lettere b.1 e b.2 devono essere garantite dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 e definite con apposita convenzione.

Le prestazioni di cui alle lettere a), b.3, c), d) ed e) devono essere garantite dall'Ente gestore del Nucleo sperimentale con una dotazione organica idonea ad assicurare, con modalità flessibili, la presa in carico delle persone accolte, graduata in relazione al numero e alle caratteristiche degli utenti, agli interventi e alle attività previste nei piani personalizzati. Per le funzioni igienico sanitarie deve essere individuato un responsabile.

Deve in ogni caso essere garantita la presenza delle seguenti figure professionali:

	Minutaggio sett./ utente	Rapporto op / utente nelle fasce orarie indicate	
Infermieri nella fascia diurna (6 ore) per 7 giorni	630	1 :	8
Reperibilità infermieristica nella fascia diurna non coperta dalla presenza e nella fascia notturna, con personale del servizio residenziale per persone adulte per 7 giorni			
Terapista della riabilitazione nella fascia diurna (7 ore) per 5 giorni	262,5	1 :	8
Educatori professionali nella fascia diurna (7 ore) per 5 giorni	262,5	1 :	8
OSS presenza di almeno due unità nelle 24 ore per 7 giorni comprensiva delle attività di sanificazione	2.520	1 :	4

Autorizzazione all'esercizio

Il Nucleo sperimentale di rilievo regionale ad alta intensità assistenziale è soggetto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio il soggetto gestore presenta alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, prima dell'avvio dell'attività, apposita richiesta, corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 151/2011;
- b) certificato di agibilità dei locali;
- c) copia del parere igienico sanitario rilasciato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente;
- d) dichiarazione di conformità in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- e) relazione tecnica sulla conformità dei locali ai requisiti minimi previsti dal presente provvedimento;
- f) relazione tecnica concernente gli impianti di ventilazione artificiale e di riscaldamento;
- g) dichiarazione sottoscritta indicante il numero, le qualifiche, il titolo di studio e il monte ore settimanale del personale previsto;
- h) copia della Carta dei diritti e dei servizi.

La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda:

- verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede le eventuali integrazioni che devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di trenta giorni;
- rilascia l'autorizzazione all'esercizio del Nucleo sperimentale e ne invia copia all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio

L'Ente gestore del Nucleo sperimentale, nella propria autonomia, è tenuto a creare le migliori condizioni di vita per lo sviluppo dei programmi assistenziali individualizzati o dei piani educativi individualizzati e perseguire l'obiettivo della riabilitazione e del reinserimento sociale, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti minori.

In particolare devono essere curati:

- a) la realizzazione del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- b) la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- c) il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- d) l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- e) il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- f) l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale) ove possibile.

L'Ente gestore è tenuto a:

- a) mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie al perseguimento degli obiettivi prefissati;
- b) garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti;
- c) assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità.

L'Ente gestore deve adottare e conservare la seguente documentazione:

- 1) Procedure scritte per la gestione e somministrazione dei farmaci;
- 2) Procedure scritte per la gestione delle emergenze;
- 3) Carta dei diritti e dei servizi contenente almeno i seguenti elementi:
 - finalità e principi fondamentali dell'erogazione dei servizi;
 - modello organizzativo e sistema delle responsabilità;
 - servizi offerti e relativi standard di qualità;
 - modalità di tutela e partecipazione dei residenti e dei loro familiari.
- 4) Registro dei residenti: contenente l'elenco costantemente aggiornato dei minori con disabilità accolti.
- 5) Registro del personale addetto: contenente l'elenco, costantemente aggiornato, del personale, con l'indicazione dei titoli e delle mansioni.
- 6) Registro delle presenze del personale: contenente gli orari e i turni di presenza degli operatori, ivi compresi i volontari eventualmente presenti, nell'arco delle 24 ore.
- 7) Regolamento interno della residenza: affisso in copia, in modo ben visibile, contenere almeno le seguenti sezioni:
 - organigramma del personale con indicazione dei livelli di responsabilità;

- prestazioni erogate;
- organizzazione della vita comunitaria;
- norme generali di comportamento degli ospiti;
- procedure di ammissioni e dimissioni;
- norme relative al pagamento della retta e sua composizione;
- tabella dietetica validata dall’Azienda per l’assistenza sanitaria territorialmente competente,

Funzione di vigilanza e controllo

La funzione di vigilanza sul Nucleo sperimentale è esercitata periodicamente e attivata su segnalazione da parte di soggetti terzi dall’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 e consiste:

- a) nella verifica della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi indicati nell’allegato al presente regolamento;
- b) nella verifica dell’adempimento degli obblighi previsti per l’esercizio dell’attività;
- c) nella verifica dell’appropriatezza e della qualità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate.

Monitoraggio e valutazione della sperimentazione

La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali effettua monitoraggi semestrali finalizzati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di fornire interventi di tipo assistenziale, educativo, abilitativo e riabilitativo a minori con disabilità gravissima nonché di svolgere una funzione di sostegno alle famiglie caregiver di minori con disabilità assistiti a domicilio, anche attraverso l’attivazione di accoglimenti programmati finalizzati a sollevare, per brevi periodi, il carico assistenziale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1462 DEL 28 LUGLIO 2016

Allegato B

Determinazione delle rette giornaliere di accoglienza e delle quote di rilievo sanitario e sociosanitario a carico del sistema sanitario regionale

Le rette giornaliere sono determinate in funzione:

- a) dei requisiti organizzativi e gestionali stabiliti con il presente provvedimento;
- b) delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie nonché degli interventi socio-educativi di competenza dell'Ente gestore ed individuati all'articolo 8;
- c) dei costi generali della struttura comprensivi delle annualità di ammortamento per spese di investimento (acquisto di beni strumentali e straordinaria manutenzione della struttura).

Tenuto conto dei costi di gestione di cui al comma 1, la retta giornaliera del servizio semiresidenziale è determinata in Euro 135,00 e quella per il servizio residenziale in Euro 220,00.

La quota di rilievo sanitario e sociosanitario delle rette di cui al comma 2 è determinata nella misura del 70%, secondo quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza);

La quota di rilievo sanitario e sociosanitario è a carico del Servizio sanitario regionale e viene riconosciuta all'Ente gestore del Nucleo sperimentale dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5, con modalità definite da apposito accordo contrattuale.

Le rette di cui al comma 2 sono aumentate, nella misura massima del 20%, qualora in sede di Equipe multidimensionale sia ravvisata la necessità di standard assistenziali aggiuntivi a quelli definiti dal comma 1, per rispondere adeguatamente al fabbisogno assistenziale del minore accolto o da accogliere. La quota di rilievo sanitario e sociosanitario rimane quella definita al comma 3 e, pertanto, pari al 70% per entrambe le rette così rideterminate.

All'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 spetta il rimborso delle spese sostenute per il riconoscimento della quota sanitaria e sociosanitaria di minori con disabilità gravissima che non rientrano nella propria competenza territoriale da parte delle Aziende per l'assistenza sanitaria di residenza del minore accolto.

Le modalità per il rimborso di cui al comma 5 sono definite mediante accordi tra le Aziende per l'assistenza sanitaria, con lo strumento della mobilità interaziendale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE